ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE



L'ORDINE IN BREVE

Incontro con i nuovi iscritti – 27 Giugno 2006

L'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

L'iscrizione nell'Albo:

- è obbligatoria per esercitare la professione di Ingegnere
- si ottiene presentando domanda all'Ordine della Provincia ove il professionista è residente, oppure ha domicilio professionale stabile (Legge n°526/1999)
- è subordinata al superamento dell'Esame di Stato abilitante, al godimento dei diritti civili e alla buona condotta morale
- deve essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine entro tre mesi dalla presentazione della domanda
- può avvenire in un solo Ordine provinciale degli Ingegneri

L'Albo è pubblico e contiene per ciascuno degli iscritti, elencati in ordine alfabetico:

- dati anagrafici: cognome e nome, residenza, data e natura del titolo abilitante all'esercizio della professione
- numero progressivo di iscrizione
- data di iscrizione

L'iscritto può essere sospeso o cancellato dall'Albo:

- a seguito di giudizio disciplinare
- nel caso di perdita dei diritti civili
- se riporta una condanna impeditiva alla iscrizione

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

L'Ordine Provinciale degli Ingegneri è un Ente Pubblico non economico territoriale. Gli Ordini degli Ingegneri sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia che la esercita direttamente ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Gli Ordini degli Ingegneri sono stati:

- istituiti con la Legge n. 1395 del 24.06.1923 e regolati con R.D. n. 2537 del 23.10.1925
- abrogati con R.D. n. 2145 del 27.10.1927, che ne ha attribuito le funzioni alle Associazioni Sindacali corporative
- ricostituiti con D.L. Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944

L'assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e si riunisce:

in adunanza ordinaria:

 per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno prece-dente e del bilancio preventivo dell'anno successivo

in adunanza straordinaria:

- su convocazione del Consiglio
- su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti all'Albo

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Ordine eletto dagli iscritti.

I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti all'Albo e restano in carica per quattro anni.

Il numero dei Consiglieri è:

- sette fino a 100 iscritti all'Albo
- nove fino a 500 iscritti
- nove fino a 1500 iscritti
- quindici oltre 1500 iscritti

Il Consiglio elegge tra i propri membri:

Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente (facoltativo)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e del Consiglio, presiede il Consiglio e l'assemblea dell'Ordine

Il Segretario riceve le domande di iscrizione all'Albo, redige le deliberazioni del Consiglio e ne autentica le copie, cura la corrispondenza, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

Il Tesoriere è responsabile dei fondi e delle altre proprietà dell'Ordine, riscuote il contributo annuale, paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, tiene i registri contabili e l'inventario del patrimonio dell'Ordine.

Il Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento.

Il Vicepresidente può essere delegato a rappresentare il Presidente in alcune funzioni, esclusa la rappresentanza legale dell'Ordine.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Le attribuzioni principali del Consiglio sono:

tenuta dell'Albo

- vigilanza sulla disciplina degli iscritti
- adozione dei provvedimenti disciplinari
- repressione dell'uso abusivo del titolo di Ingegnere e dell'esercizio abusivo della professione
- determinazione del contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine
- elaborazione di tariffe professionali, ove non stabilite per Legge
- rilascio di pareri di congruità sulle notule
- emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di Ingegnere, se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni

Altre funzioni del Consiglio:

- promozione culturale e tecnico normativa, mediante pubblicazioni, organizzazione di convegni e corsi di formazione e di aggiornamento professionale
- organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge (ad esempio prevenzione incendi, sicurezza cantieri)
- certificazione relativa all'iscrizione all'Albo
- amministrazione relativa al funzionamento dell'Ordine

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale ha natura giuridica di Ente Pubblico non economico posto sotto diretta vigilanza del Ministero della Giustizia.

Ha sede presso il Ministero della Giustizia.

La composizione attuale e le attribuzioni del Consiglio Nazionale sono stabilite nel Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944 e nel D.P.R. 08.07.2005, n. 169.

I membri del Consiglio Nazionale sono quindici, sono eletti dai Consigli degli Ordini provinciali e restano in carica cinque anni.

Nelle elezioni del Consiglio Nazionale gli Ordini provinciali dispongono di:

- un voto ogni 100 iscritti o frazione, fino a 200 iscritti
- un voto ogni 200 iscritti, fino a 600 iscritti
- un voto ogni 300 iscritti, oltre 600 iscritti

Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri membri:

Presidente, Vicepresidente e Segretario, che hanno attribuzioni analoghe a quelle previste per le cariche corrispondenti negli Ordini Provinciali, anche se non espressamente indicate nella Legge.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Le principali attribuzioni del Consiglio Nazionale sono:

- tratta i ricorsi presentati contro le delibere dei Consigli degli Ordini provinciali in materia di
 iscrizione e cancellazione dall'Albo, di giudizi disciplinari, di elezioni; contro le decisioni del
 Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per
 violazione di Legge
- promuove o interviene in proprio, oppure a sostegno degli Ordini provinciali, nei procedimenti giudiziari di maggiore interesse per la professione
- è organo consultivo istituzionale del Governo e del Parlamento in materia di Leggi e Regolamenti che riguardano comunque la professione di Ingegnere
- emette direttive ed esprime pareri riguardanti l'esercizio della professione e la condotta degli Ordini, di propria iniziativa e su richiesta degli Ordini provinciali e degli Organi statali
- determina il contributo dovuto dagli iscritti agli Ordini provinciali per il funzionamento del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale ha inoltre funzioni di approfondimento tecnico culturale e normativo, pubblica un periodico e studi monografici di interesse generale per la professione. Dispone di un Centro Studi per lo svolgimento di tali attività.

LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DELLA TOSCANA

Le Federazioni Regionali degli Ordini non sono contemplate dalle Leggi professionali vigenti e sono state costituite in molte Regioni Italiane su base volontaristica, a titolo associativo.

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana è stata costituita nel 1974 per volontà degli Ordini provinciali della Toscana, con gli *obiettivi principali* di:

- intervenire presso gli Organi regionali preposti alle iniziative legislative riguardanti la vita economica e sociale della Toscana
- costituire organo di collegamento e di sintesi delle attività degli Ordini Provinciali, nel rispetto delle loro autonomie
- coordinare l'attività dei Consigli degli Ordini riuniti nella Federazione

Nell'attuale momento storico la Federazione assume particolare importanza in relazione con la modifica del Titolo V della Costituzione (Legge n°3/2001 sul federalismo) che attribuisce alle Regioni potere legislativo concorrente con la legislazione nazionale in materia di professioni.

La Federazione rappresenta gli Ordini degli Ingegneri della Toscana nel Comitato Unitario delle Professioni (CUP), che costituisce l'interlocutore della Regione Toscana in materia di professioni.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

La deontologia professionale non è stabilita per Legge. Il Legislatore ne ha lasciato la definizione agli Ordini e ai Consigli Nazionali.

Il Codice Deontologico in vigore per gli Ingegneri è stato emanato dal Consiglio Nazionale nel 1988.

I principi deontologici fondamentali riguardano i rapporti del professionista con l'Ordine, con i colleghi, con il committente, con la collettività e il territorio.

Doveri verso l'Ordine:

- collaborare col Consiglio
- osservare le decisioni del Consiglio

Doveri verso i colleghi:

- comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi Ingegneri e di coloro che esercitano altre professioni
- astenersi da qualsiasi forma di denigrazione dei colleghi
- in caso di subentro in un incarico, prima di accettare informare il collega esonerato ed accertarsi che non vi siano controversie pendenti tra questo e il committente
- astenersi dall'impiego di pubblicità, specie se comparativa rispetto ai colleghi, nonchè da offerte di vantaggi economici o di altro genere, allo scopo di ottenere incarichi professionali

Doveri nei rapporti con i committenti:

- comportarsi con lealtà, chiarezza e correttezza
- mantenere il segreto professionale
- informare preventivamente il committente sul contenuto e sui termini dell'incarico professionale da assumere
- osservare i minimi delle tariffe professionali vigenti, salvo eccezioni previste dalle Leggi
- non accettare compensi da terzi, oltre a quelli dovuti dal committente per le prestazioni professionali
- informare il committente di eventuali propri interessi in imprese o materiali, se proposti per l'esecuzione dei lavori

Doveri nei rapporti con la collettività e con il territorio:

• osservare tutte le Leggi, comprese quelle tributarie

- tutelare la vita e la salute fisica della persona umana
- difendere la figura dell'Ingegnere da pressioni esterne lesive della dignità e dell'etica professionale
- rispettare e tutelare l'ambiente e il patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico
- operare allo scopo di valorizzare le risorse naturali e limitare i consumi energetici

IL GIUDIZIO DISCIPLINARE

Ha inizio d'ufficio o su segnalazione da parte della Magistratura, di Amministrazioni Pubbliche o di privati. Il mancato pagamento della quota annuale costituisce motivo di giudizio disciplinare.

Il Presidente assume le informazioni sui fatti costituenti oggetto dell'imputazione e riferisce al Consiglio che, udito l'incolpato, decide se vi sia motivo di aprire il procedimento disciplinare.

In caso di apertura del procedimento disciplinare il Presidente nomina un Consigliere relatore e chiama l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico

La discussione avviene in una seduta nella quale il Consiglio può *archiviare* il procedimento oppure comminare uno dei seguenti *provvedimenti disciplinari*:

- l'avvertimento, comunicato con lettera del Presidente
- la censura, formalizzata con una delibera motivata del Consiglio
- la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore a sei mesi
- la cancellazione dall'Albo

Qualsiasi provvedimento disciplinare è comunicato *all'interessato entro cinque giorni*, a cura del Segretario del Consiglio.

ALTRI CASI DI INTERVENTO DISCIPLINARE RICORSI – RIAMMISSIONE ALL'ALBO

Nel caso di condanna passata in giudicato il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione. Se la condanna è per fatto inconciliabile con i requisiti morali necessari per l'iscrizione nell'Albo si procede alla cancellazione dall'Albo.

Contro le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare l'incolpato e il Procuratore della Repubblica possono *ricorrere* al Consiglio Nazionale.

Chi sia stato cancellato dall'Albo in seguito a giudizio disciplinare può esservi di nuovo iscritto, a domanda:

- quando abbia riacquistato il godimento dei diritti civili, in caso di condanna penale
- quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo, negli altri casi

OGGETTO E LIMITI

DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Il riferimento principale in materia è tuttora il R.D. n. 2537 del 23.10.1925, che tratta l'argomento negli articoli 51 e 52:

- Art. 51: Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
- Art. 52: Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 Giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL DPR n. 328/2001

Il DPR n. 328/2001 ha istituito:

due sezioni dell'Albo, cui si accede con Esami di Stato distinti:

- **sezione** A, cui si accede con il titolo di laurea specialistica (5 anni di studi universitari);
- **sezione B**, cui si accede con il titolo di laurea (3 anni di studi universitari).

tre settori dell'Albo, cui sono attribuite le seguenti competenze:

- **settore "ingegneria civile e ambientale"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- **settore "ingegneria industriale"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

- **settore "ingegneria dell'informazione"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Restano immutate le riserve e le attribuzioni stabilite dalla vigente normativa, ma il DPR n. 328/2001 ha disposto alcune limitazioni di carattere generale alle competenze degli iscritti nella Sezione B dell'Albo.

FORME DI ESERCIZIO

DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

La legislazione vigente prevede quattro forme di esercizio della professione di Ingegnere:

- in forma individuale
- nell'ambito di Società di professionisti
- nell'ambito di Società di Ingegneria
- in raggruppamento temporaneo di professionisti

Esercizio individuale:

Forma tradizionale di esercizio della professione, di gran lunga la più diffusa in Italia. Il professionista è un lavoratore autonomo, soggetto personalmente a tutti gli obblighi di Legge connessi all'attività, compresi quelli fiscali, assicurativi e previdenziali propri e relativi ai collaboratori. Risponde personalmente del proprio operato sotto ogni aspetto di responsabilità civile e penale.

Società di professionisti:

Può essere costituita in forma di società di persone, regolata dai capi II, III e IV del libro V del Codice Civile, oppure in forma di società cooperativa, di cui al capo I del Titolo VI del libro V del Codice Civile. Le responsabilità derivanti dall'attività tecnica competono personalmente al Socio o ai Soci che eseguono le prestazioni. Le responsabilità di natura amministrativa ed economica sono regolate dal Codice Civile.

Società di ingegneria:

Sono società di capitali iscritte nei registri delle Imprese e possono essere costituite nelle varie forme previste dal Codice Civile. Le società di ingegneria sono obbligate ad avere all'interno un direttore tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto all'Albo. Anche in questo caso le responsabilità tecniche sono personali, mentre quelle derivanti dall'esercizio societario sono regolate dal Codice Civile.

Raggruppamento temporaneo di professionisti:

Questa forma di esercizio della professione è prevista dalla Legge vigente in materia di lavori pubblici e trova applicazione solo in tale ambito. Ha stretta analogia con la corrispondente figura giuridica del raggruppamento temporaneo di Imprese associate per l'esecuzione di un'opera. I professionisti, singoli o afferenti a società, si associano e conferiscono la rappresentanza legale a un collega capo gruppo, ai soli fini dell'esecuzione delle prestazioni professionali relative a una specifica opera.

Gli Ingegneri iscritti agli Albi sono comunque soggetti agli obblighi e alla disciplina comune a tutti gli Ingegneri che fanno parte degli Ordini, anche se operano all'interno di società.